

Modifica dell'ordine dei beneficiari

Dati del contraente

Nome / Cognome			
Via / n°		Numero di cliente	
NPA / Luogo		Numero di conto	
Paese di domicilio			
N° AVS*	756.	Telefono cellulare	
Nazionalità		Telefono privato	
Stato civile		E-Mail	
Data di nascita			

*Si prega di aggiungere il no AVS/ N° di sicurezza sociale

In caso di decesso del/della sottoscritto/a, nel quadro delle disposizioni legislative (cfr. promemoria Modifica dell'ordine dei beneficiari), designo i seguenti beneficiari con i diritti di seguito indicati:

Gruppo 1:

Nome/indirizzo	Data di nascita	Relazione con titolare della previdenza	Quota %

in sua mancanza

Gruppo 2:

Nome/indirizzo	Data di nascita	Relazione con titolare della previdenza	Quota %



in sua mancanza

Gruppo 3:

Nome/indirizzo	Data di nascita	Relazione con titolare della previdenza	Quota %

in sua mancanza

Gruppo 4:

Nome/indirizzo	Data di nascita	Relazione con titolare della previdenza	Quota %

Con la presente dichiarazione revoco tutte le modifiche dei beneficiari presentate in precedenza. Mi impegno a comunicare alla Fondazione di previdenza della Banca Migros tutte le modifiche che potrebbero influire sul diritto alle prestazioni, come ad es. quelle relative allo stato civile.

Prendo atto che, per la validità di questo specifico ordine dei beneficiari, non sono determinanti le attuali disposizioni regolamentari e legislative, bensì quelle vigenti al momento del mio decesso.

Firma

Data

Firma del/della titolare della previdenza

Promemoria Modifica dell'ordine dei beneficiari

conformemente alla cifra 16 del regolamento della Fondazione di libero passaggio della Banca Migros (ai sensi dell'art. 15 OLP)

Pagamento in seguito a decesso

In caso di decesso del titolare della previdenza, prima che gli sia stato pagato il capitale di libero passaggio, quest'ultimo viene pagato su richiesta dei beneficiari menzionati qui di seguito.

In caso di decesso del titolare della previdenza i beneficiari sono i seguenti quattro gruppi di persone nell'ordine e la presenza di beneficiari in un gruppo antecedente esclude i beneficiari del gruppo successivo:

1. Gruppo Il coniuge superstite ai sensi degli articoli 19 e 19a LPP, gli orfani fino al compimento del 18° anno o, al massimo, fino al compimento del 25° anno se seguono una formazione ai sensi dell'art. 20 in combinato disposto con l'art. 22 cpv. 3 LPP nonché gli orfani invalidi almeno fino al 70 per cento, fino al raggiungimento della capacità di guadagno. I minori affiliati sono equiparati ai figli, se il titolare della previdenza era tenuto a provvedere al loro sostentamento.
2. Gruppo Le persone fisiche sostenute in misura determinante dal titolare della previdenza, la persona con la quale il titolare della previdenza ha ininterrottamente convissuto nei cinque anni precedenti alla morte, la persona che deve provvedere al sostentamento di figli comuni.
3. Gruppo Gli orfani del titolare della previdenza, se non sono già compresi tra gli aventi diritto del 1° gruppo, i genitori o i fratelli e le sorelle.
4. Gruppo Gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.¹

Nel contratto il titolare della previdenza ha la facoltà di estendere il primo gruppo di persone con persone del secondo gruppo. Nel contratto il titolare della previdenza ha la facoltà di scegliere liberamente la suddivisione del diritto tra le persone all'interno di un gruppo di persone. Se il titolare della previdenza non ha impartito istruzioni specifiche alla Fondazione, il capitale di libero passaggio viene parimenti distribuito tra gli aventi diritto all'interno dello stesso gruppo di persone.

¹ Gli enti di diritto pubblico, le associazioni ecc. nonché gli eredi istituiti per testamento che non sono contemporaneamente eredi legittimi non possono essere beneficiari.